



COMUNE DI SAN LORENZO DEL VALLO
(Provincia di COSENZA)

I. C. S. TERRANOVA DA SIBARI
Prot. 0000775 del 02/02/2022
(Entrata)

CAP 87040 Viale della Libertà, snc
tel. 0981 953103, fax 0981 950703

Indirizzo E-mail comune@sanlorenzodelvallo.eu

e-mail certificata (p.e.c.) sanlorenzodelvallo@asmepec.it

Sito Web: <http://www.comune.sanlorenzodelvallo.cs.it>

ORDINANZA N.120

del 02.02.2022

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19: chiusura scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale per la sanificazione-ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 267/2000 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL SINDACO

VISTI:

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833;
- l'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 20 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07122), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 dicembre 2020, n. 315;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute 23 dicembre 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A07212), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 dicembre 2020, n. 318;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

RICHIAMATE le vigenti Ordinanze Sindacali in materia di igiene e sanità pubblica per l'emergenza COVID-19;

Considerato che ad oggi sono pervenute da parte dell'ASP medicina legale ordinanze di quarantena di alcuni alunni delle scuole presenti nel territorio comunale;

Si rende, necessario in via precauzionale:

- sospendere le attività scolastiche nei giorni 03 e 04 Febbraio 2022 di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale per consentire la sanificazione dei plessi scolastici per emergenza sanitaria covid-19;

VISTO il T.U. sugli Enti locali del 18 agosto 2000, n. 267, nel testo vigente, con particolare riferimento all'art. 50, comma 5 che statuisce: «in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale»;

SENTITA la Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari;

VISTE le disposizioni regolamentari vigenti in materia;

VISTO lo Statuto Comunale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi del DL 25 marzo 2020 n.19 e delle norme tutte sopra richiamate; ferma restando la piena applicazione delle misure vigenti, ampiamente richiamate, nazionali in combinato disposto con quelle regionali, in materia di contenimento del rischio di diffusione del virus;

DATO ATTO che con il presente provvedimento risulta effettuato il prescritto necessario bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti attraverso una esaustiva, ragionevole e proporzionata ponderazione e valutazione degli stessi, ritenendo che sia indispensabile assicurare una tutela anticipata del bene primario della salute pubblica a fronte di interessi di altro tipo;

ORDINA

- **La sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grado presenti nel territorio comunale, per consentire la sanificazione dei plessi scolastici per l'emergenza sanitaria, dal 03.02.2022 al 04.02.2022 compreso, per le quali è consentita la didattica a distanza;**
- Restano impregiudicate le autonome iniziative della Direzione Scolastica circa l'organizzazione della didattica a distanza;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata immediatamente all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi e che venga data alla stessa massima diffusione tramite i canali telematici dell'Ente;
- la trasmissione in copia del presente provvedimento a:
 - Prefettura UTG Cosenza;
 - Presidente Regione Calabria;
 - Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza U.O.C. Dipartimento di Prevenzione;
 - Polizia Municipale;
 - Stazione Carabinieri di Spezzano Albanese;
 - Stazione Guardia di Finanza di Castrovillari.
 - Dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Terranova da Sibari;

AVVISA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione All'Albo Pretorio dell'atto stesso ai sensi del d.lgs. n. 104/2010, oppure in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla stessa pubblicazione ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Il Servizio di Polizia locale, unitamente alle altre forze dell'ordine, è incaricato di curare l'esatto adempimento della presente ordinanza.

San Lorenzo del Vallo, li 02.02.2022

IL SINDACO
F.to Vincenzo Rimoli

